

D. Dirett. reg. 27 novembre 2009, n. 5071/Cult (1).

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità (2).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 2009, n. 50.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale centrale dell'istruzione, della formazione e della cultura.

Il Direttore centrale

Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2008, n. 219/Pres., che delega l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e cultura a trattare gli affari di competenza del Servizio politiche per la famiglia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 9, comma 3, recante disposizioni concernenti la dipendenza funzionale dei Servizi delegati dal Presidente della Regione agli Assessori regionali;

Vista la *legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;

Richiamato in particolare l'*articolo 7-bis della legge regionale n. 11/2006*, secondo cui "l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità promosse dai consultori familiari e da soggetti pubblici e privati";

Visto il "Regolamento di cui all'*articolo 7-bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità" approvato con D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 285/Pres.;

Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 3, del Regolamento medesimo che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la definizione annuale degli ambiti prioritari di intervento in relazione alle risorse disponibili, da attuarsi sulla base dell'emanazione di un bando;

Vista la Delib.G.R. 30 dicembre 2008, n. 2981 "*L.R. n. 21/2007, art. 28. Approvazione del programma operativo di gestione 2009*" e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che per le finalità di cui trattasi risultano disponibili Euro 500.000,00 sul cap. 8469 - U.B.I. 8.2.1.1140 del programma operativo di gestione, conto competenza 2009;

Vista la Delib.G.R. 19 novembre 2009, n. 2567, con la quale per l'anno 2009 sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento approvato con D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 285/Pres.:

- l'organizzazione e attuazione di attività formative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del regolamento, considerata prioritaria dedicando a tale tipologia il 60 per cento delle risorse disponibili pari ad euro 300.000,00;

- l'organizzazione di servizi informativi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del regolamento, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento, finanziata con euro 200.000,00 pari al 40 per cento delle risorse complessivamente disponibili;

Visto lo schema del bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di nominare con atto successivo la Commissione per la valutazione delle domande di cui all'articolo 7 dello schema stesso;

Vista la *legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18*;

Decreta

1. È approvato, per i motivi di cui in premessa, il bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. È autorizzata, per i motivi e con le modalità indicati in premessa, la spesa di Euro 500.000,00, con imputazione al cap. 8469 U.B. 8.2.1.1140, del Programma Operativo di Gestione 2009, in conto competenza.

3. È disposta la pubblicazione del bando di cui al punto 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Allegato

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità (*articolo 7-bis legge regionale 7 luglio 2006, n. 11*)

Articolo 1

Finalità e oggetto dell'intervento.

1. Al fine di sostenere la famiglia nella sua funzione sociale ed educativa o nella fase della sua costituzione, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove il finanziamento di attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità ai sensi dell'*articolo 7-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), in applicazione delle disposizioni regolamentari emanate con D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 285/Pres. (d'ora in poi Regolamento) e sulla base degli ambiti prioritari di intervento definiti dalla Delib.G.R. 19 novembre 2009, n. 2567.

2. Le attività di formazione e informazione di cui al punto 1., come da articolo 2, comma 1, del Regolamento, sono poste in essere in favore di:

a) Persone o coppie che intendono costituire un nucleo familiare, così come definito dall'*articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*) o l'hanno costituito da meno di cinque anni;

b) Persone o coppie in attesa di figli o che intendono procedere ad adozione ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184* (Diritto del minore ad una famiglia);

c) Genitori con figli minori.

Articolo 2

Progetti finanziabili.

1. Le attività di formazione e informazione di cui all'articolo 1 sono realizzate sulla base di uno specifico progetto secondo le modalità indicate all'articolo 7.

2. Il progetto di cui al punto 1. deve essere relativo esclusivamente ad una delle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento e precisamente:

a) Organizzazione e attuazione di attività formative della durata minima di dodici ore inerenti i diversi aspetti relativi alla vita di coppia e familiare, ovvero a sostegno della funzione genitoriale, rivolte a un numero di partecipanti non inferiore a quindici;

b) Organizzazione di servizi informativi a sostegno della coppia e della famiglia, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento, rivolti a un numero di utenti non inferiore a quindici.

Articolo 3

Soggetti legittimati a presentare la domanda.

1. La domanda può essere presentata, con le modalità di cui all'articolo 7, dai seguenti soggetti:

a) Consulenti familiari pubblici e privati convenzionati;

b) Altri soggetti pubblici;

c) Soggetti privati senza scopo di lucro.

2. I soggetti di cui al punto 1 devono avere la sede legale e operativa nel territorio regionale e non devono svolgere attività commerciale.

3. Ciascun soggetto di cui al punto 1. può presentare una sola domanda di finanziamento corredata da un progetto finanziabile ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 4

Misura del finanziamento.

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari ad euro 500.000,00 e, in relazione alle disposizioni della Delib.G.R. 19 novembre 2009, n. 2567, tale importo risulta suddiviso come segue:

a) euro 300.000,00 a favore dell'organizzazione e attuazione di attività formative inerenti i diversi aspetti della vita di coppia e familiare, ovvero a sostegno della funzione genitoriale;

b) euro 200.000,00 a favore dell'organizzazione di servizi informativi a sostegno della coppia e della famiglia, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento.

2. Sulla base delle domande ammissibili e degli importi dei progetti finanziabili, l'eventuale disponibilità residua di una delle quote definite al punto 1. può essere trasferita all'altra tipologia di interventi.

3. Il contributo regionale è concesso ai soggetti che hanno regolarmente presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 sulla base della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili approvata dalla Commissione per ciascuna tipologia di intervento ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 6.

4. L'entità del contributo regionale attribuibile a ciascun progetto è determinata proporzionalmente alla dimensione dei progetti risultante dalla domanda presentata, nei limiti di cui al punto 5.

5. Il contributo regionale non può in ogni caso essere superiore all'80 per cento della spesa complessiva indicata nella domanda per la realizzazione del progetto e può essere concesso fino ad un importo massimo di euro 30.000,00 se attinente le attività formative di cui alla tipologia di intervento a) dell'articolo 2, punto 2, e fino ad un massimo di euro 20.000,00 se attinente i servizi informativi di cui alla tipologia di intervento b) di cui all'articolo 2, punto 2.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento, può integrare i fondi di cui al punto 1 per finanziare ulteriori progetti ammissibili, a scorrimento parziale o totale della graduatoria approvata per ciascuna di tipologia di intervento, con le modalità di cui all'articolo 6, punto 5.

Articolo 5

Spese ammissibili.

1. Sono ammesse le spese direttamente ed esclusivamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) Costi del personale interno del beneficiario da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa e nelle correlate attività di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica;

b) consulenze o collaborazioni esterne per lo svolgimento delle medesime attività;

c) affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa.

2. Sono comunque escluse dalle spese ammissibili le spese per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per l'acquisto di beni mobili registrati.

Articolo 6

Commissione per la valutazione delle domande.

1. Con decreto del Direttore centrale della Direzione Istruzione, formazione e cultura è nominata una Commissione per la valutazione delle domande, formata da almeno cinque componenti di cui due dipendenti regionali del Servizio politiche per la famiglia e tre esperti tecnici interni od esterni all'Amministrazione regionale.

2. La Commissione di cui al punto 1:

- accerta la completezza della documentazione e verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande, disponendo eventuali esclusioni;

- verifica l'ammissibilità delle spese indicate per la realizzazione del progetto, disponendo l'eventuale rideterminazione della spesa da ammettere a finanziamento;

- procede alla valutazione del merito tecnico dei progetti ammissibili attribuendo un punteggio complessivo calcolato con riferimento a ciascuno dei seguenti elementi, secondo le modalità del punto 3:

1. coerenza del progetto con le finalità del bando;

2. grado di rispondenza a bisogni rilevanti o riconosciuti per il territorio di riferimento, anche in relazione all'analisi del fabbisogno rilevato;

3. impiego efficiente delle risorse anche in rapporto al numero di destinatari del progetto e dei costi di realizzazione;

4. grado di autonomia finanziaria del progetto in relazione alla percentuale di contribuzione regionale richiesta sul totale del costo;

5. grado di estensione territoriale e temporale del progetto;

6. grado di coinvolgimento di altri soggetti del territorio di riferimento del progetto anche con il ricorso a forme di partenariato sociale e/o istituzionale;

3. Il punteggio attribuibile a ciascuno degli elementi precedentemente individuati è espresso insindacabilmente dalla Commissione, mediante attribuzione di un punteggio variabile da 0 a 5, secondo la seguente gradazione di merito:

0 = insoddisfacente,

1 = poco soddisfacente,

2 = abbastanza soddisfacente,

3 = pienamente soddisfacente,

4 = molto soddisfacente,

5 = eccellente.

4. Il punteggio complessivo di merito attribuito a ciascun progetto ammissibile è dato dalla somma del punteggio ottenuto con riferimento ad ogni singolo elemento oggetto di valutazione di cui al punto 2.

5. A seguito delle valutazioni di cui al presente articolo, la Commissione approva, per ciascuna tipologia di intervento di cui all'articolo 2, punto 2, una graduatoria in ordine decrescente di punteggio complessivo ottenuto con le modalità indicate al punto 4. A parità di merito è data precedenza al progetto che richiede il finanziamento regionale di importo inferiore.

Articolo 7

Presentazione delle domande e cause di esclusione.

1. La domanda di partecipazione, redatta in conformità allo schema allegato "A" e completa della scheda progetto di cui all'allegato "B" e di ogni altra documentazione prevista dal bando, deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato a rappresentare il soggetto richiedente, e deve essere trasmessa o presentata entro il 1° marzo 2010, pena la non ammissione, al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Presidenza della Regione - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura

Servizio politiche per la famiglia

Via del Lavatoio 1 - 34132 TRIESTE.

2. La domanda può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - 2° piano (orario di apertura da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) - Via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste o spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il termine precedentemente indicato, per il quale farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Ogni soggetto di cui all'articolo 3 può presentare una sola domanda di finanziamento. Se la domanda è spedita a mezzo posta, all'esterno della busta va riportata la dicitura "Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità".

4. Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento la mancata sottoscrizione della stessa da parte del soggetto legittimato a rappresentare il soggetto richiedente, la consegna o l'invio oltre il termine indicato al punto 1. e la mancanza della scheda progetto di cui all'Allegato "B".

5. Si ricorda di allegare, in relazione alle disposizioni del *D.P.R. 445/2000*, fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

6. I richiedenti, salvi i casi di esenzione, sono tenute ad assolvere l'imposta di bollo sulla domanda.

7. Tutta la documentazione relativa al presente bando è scaricabile dal sito internet regionale dedicato alle politiche della famiglia www.famiglia.fvg.it.

Articolo 8

Concessione e rendicontazione del finanziamento.

1. Contestualmente alla concessione del contributo, può essere disposta la liquidazione di un acconto pari al 60 per cento dell'importo spettante.

2. Il saldo viene erogato a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, della rendicontazione della spesa e della documentazione prevista al punto 4.
3. Sono consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo presentato a corredo della domanda, purchè rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario e la conformità alle disposizioni del Regolamento e del presente bando.
4. Entro il termine e con le modalità stabiliti dall'atto di concessione del contributo i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, la documentazione di cui agli *articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché una relazione finale sui risultati raggiunti e le schede di valutazione sulla qualità del servizio erogato compilate da tutti gli utenti.
5. Sono ammesse a rendicontazione, ai sensi del punto 4, esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di concessione del contributo.
6. Eventuali richieste di proroga, per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere accolte su istanza debitamente motivata.
7. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata.

INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente bando, si prega di contattare:

- Maria Vittoria Mattei - 040/3773461-mariavittoria.mattei@regione.fvg.it.

Informativa ai sensi del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'*articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003*, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Si forniscono pertanto le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto i dati personali riportati nella domanda e negli allegati ed ha come finalità la concessione di contributi per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità, ai sensi dell'*articolo 7-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11*.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura del Servizio Politiche per la famiglia della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di determinare gli importi unitari dei contributi stessi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Servizio Politiche per la famiglia, via del Lavatoio, 1, Trieste, telefono 040 3773461.

